REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI REATI O IRREGOLARITÀ "WHISTLEBLOWING"

Procedura interna per la gestione delle segnalazioni di illecito
ex art. 54-bis D.Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)

Aggiornato con determina amministratore unico di Venis

ART. 1 OGGETTO DELLA PROCEDURA

Il presente regolamento costituisce un atto organizzativo di Venis teso a definire la procedura per la presentazione, la ricezione e la gestione delle segnalazioni di illecito ai sensi dell'art. 54-bis D.Lgs. n. 165/2001 (c.d. whistleblowing) e secondo le Linee guida impartite dall'ANAC con delibera numero 469 del 9 giugno 2021.

ART. 2 SOGGETTI SEGNALANTI

I soggetti che possono inviare segnalazioni di illecito al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT) di Venis sono i dipendenti della stessa società e i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore di Venis.

ART. 3 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione ha ad oggetto la commissione di condotte illecite di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e deve essere effettuata nell'interesse dell'integrità di Venis. Per condotte illecite si intendono le fattispecie che ricomprendono, nel loro insieme, illeciti penali, civili e amministrativi, nonché le irregolarità dell'azione amministrativa, qualora rappresentino indici sintomatici di un uso improprio della funzione pubblica, attraverso l'adozione di atti o l'assunzione di comportamenti in grado di deviare l'azione di Venis dalla cura imparziale del bene pubblico. Costituiscono condotte illecite passibili di segnalazione anche le violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) di Venis. La segnalazione effettuata nelle forme e secondo le presenti indicazioni non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, la denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria.

La segnalazione, effettuata con le modalità di cui all'art. 4 della presente procedura, deve contenere a pena di inammissibilità:

1) il nominativo e i recapiti del segnalante;

2) l'ufficio di appartenenza e la qualifica/mansione svolta;

3) la descrizione dei fatti con le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati;

4) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire il fatto segnalato.

La segnalazione deve inoltre essere corredata degli eventuali documenti che possano suffragare i fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza degli stessi.

Le segnalazioni anonime non rientrano nell'ambito di applicazione della presente procedura.

ART. 4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni sono gestite tramite un sistema applicativo informatico che garantisce strumenti di crittografia sui contenuti testuali e sui file allegati e che non ha alcuna possibilità di accesso alle segnalazioni. Il segnalante, effettuata la registrazione alla piattaforma informatica dedicata, raggiungibile tramite link presente sul sito istituzionale, è abilitato a formulare la segnalazione, inserendo i dati ed eventuali allegati, e ad inviarla al RPCT.

Il canale di segnalazione deve essere reso conoscibile ai potenziali segnalanti e, pertanto, ANAC consiglia di darne notizia nella home page del sito web dell'ente. Al contempo, ANAC consiglia di evitare la pubblicazione diretta del link per raggiungere la piattaforma di whistleblowing, in quanto ciò potrebbe consentire abusi o l'utilizzo anche da parte di soggetti non legittimati così da aggravare il lavoro del RPCT. Potrebbe essere opportuno inserire un link all'interno della intranet e, al contempo, darne notizia ai fornitori in sede di sottoscrizione dei relativi contratti di fornitura.

Il sistema informatico provvede alla cifratura e alla memorizzazione della segnalazione, separandola dall'identità del segnalante e inviando una e-mail di notifica al RPCT e una di notifica di avvenuto invio al segnalante stesso.

La segnalazione viene presa in carico dal RPCT che, nella sua area riservata, può gestirne l'istruttoria.

Il segnalante, accedendo alla propria area riservata, ha la possibilità di seguire l'iter della propria segnalazione.

L'utilizzo della piattaforma informatica garantisce, in ogni sua fase, la riservatezza dell'identità del segnalante alla quale potrà accedere, nei casi consentiti dalla normativa, esclusivamente il "custode delle identità" individuato all'art. 5 della presente procedura.

Le segnalazioni e la relativa documentazione allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi di cui all'art. 22 e ss. della L. n. 241/1990 nonché all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013.

ART. 5 SOGGETTI DEPUTATI A RICEVERE E TRATTARE LE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni – rese anonime tramite separazione dall'identità del segnalante – sono ricevute dal RPCT di Venis.

La trattazione delle segnalazioni, nonché lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al successivo art. 6 della presente procedura, sono improntate al rispetto della segretezza dell'identità del segnalante e della riservatezza dei soggetti segnalati.

Il solo soggetto abilitato ad accedere, nei casi consentiti dalla normativa, all'identità del segnalante è il "custode delle identità". Qualora le segnalazioni riguardino una condotta tenuta dal RPCT, le stesse dovranno essere inviate direttamente all'ANAC, avvalendosi delle procedure dedicate.

Il segnalante ha la facoltà di rendere nota la propria identità al RPCT. Le Linee Guida 469/2021 stabiliscono inoltre che il custode delle identità può consentire al RPCT, su richiesta, di accedere all'identità del segnalante, in presenza di comprovate e idonee motivazioni che hanno reso necessaria la conoscenza dell'identità del segnalante.

Laddove le figure del custode e del RPCT coincidano, questi potrà accedere all'identità del segnalante in presenza di idonee motivazioni. È bene in ogni caso registrare tale accesso, dando conto delle motivazioni specifiche che hanno reso necessaria la conoscenza dell'identità del segnalante.

ART. 6 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

La gestione delle segnalazioni si compone di una valutazione preliminare e di una istruttoria delle stesse. Nella valutazione preliminare, che deve concludersi nei quindici giorni lavorativi successivi alla ricezione della segnalazione, il RPCT effettua un esame sulla sussistenza dei requisiti essenziali che devono essere contenuti nella stessa, al fine dell'attivazione delle tutele di cui all'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Nel caso in cui dalla valutazione preliminare si rilevi un'evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità, il RPCT procede ad archiviare la segnalazione, dandone notizia al segnalante.

Costituiscono possibili causali di archiviazione:

a) manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione;

b) manifesta incompetenza di Venis sulle questioni segnalate;

c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare gli accertamenti;

d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'avvio dell'istruttoria (condotta illecita ecc.);

e) accertato contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;

f) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;

g) mancanza dei dati indicati nell'art. 3, quali elementi essenziali della segnalazione;

h) invio reiterato di segnalazioni aventi contenuto uguale o analogo.

Nei casi di cui alle lettere c) e g), non appena ricevuta la segnalazione, il RPCT può chiedere al segnalante di integrare, utilizzando il canale comunicativo della piattaforma informatica dedicata, gli elementi della segnalazione che risultano non adeguatamente circostanziati.

A seguito della positiva valutazione preliminare, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti segnalati, che deve terminare entro sessanta giorni lavorativi dalla conclusione della valutazione preliminare.

In ogni momento dell'istruttoria il RPCT può chiedere al segnalante documenti e informazioni ritenute necessarie, sempre utilizzando il canale comunicativo della piattaforma informatica dedicata.

Il RPCT può avanzare richiesta di documentazione o chiarimenti a soggetti interni o esterni all'amministrazione, effettuare audizioni e compiere ogni altro atto istruttorio, nel rispetto della segretezza dell'identità del segnalante e nel rispetto della riservatezza del segnalato.

Ove ritenuto necessario il RPCT, nel corso dell'esame istruttorio, può avvalersi di soggetti interni all'Amministrazione anche costituendo apposito team di audit, adottando idonee misure a tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

A tal fine i soggetti del team di audit acquisiscono la qualifica di "soggetti istruttori" della segnalazione.

In casi particolarmente complessi o in caso di necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, i termini procedimentali indicati possono essere prolungati su richiesta del RPCT fornendo adeguata motivazione.

ART.7 CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA

Al termine dell'istruttoria, il RPCT:

a) in presenza di elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, dandone notizia al segnalante;

b) nei casi in cui ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, provvede alla immediata trasmissione degli atti agli organi preposti interni o istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, il RPCT provvede alla loro trasmissione alla competente Autorità giudiziaria o contabile, evidenziando che trattasi di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Il segnalante è previamente avvisato, con le modalità previste dalla piattaforma informatica dedicata, della eventualità che la sua segnalazione potrà essere inviata all'Autorità giudiziaria e contabile.

ART.8. TUTELA DEL WHISTLEBLOWER E SUE CONDIZIONI

Il sistema di protezione che la legge riconosce al whistleblower si compone di tre tipi di tutela:

la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e della segnalazione;

la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall'ente a causa della segnalazione effettuata;

l'esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il whistleblower (nei limiti previsti dalla legge) -sia in ambito pubblico (ex art. 54-bis, d.lgs. 165/2001) che privato (ex art. 6 d.lgs. 231/2001) - sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 c.p.) ovvero violi l'obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.).

Rileva sottolineare:

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari «fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari» (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415-bis c.p.p.).

Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del segnalante potrà essere svelata dall'autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso (art. 67 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174).

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante può essere rivelata solo dietro consenso di quest'ultimo26. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, l'ente non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità.

Ogni amministrazione stabilisce, dunque, le modalità con cui il RPCT trasmette all'ufficio di disciplina la segnalazione e acquisisce il consenso del segnalante a rivelare l'identità.

I dati relativi ai soggetti segnalati, in quanto interessati,30 sono comunque tutelati dalla disciplina in materia dei dati personali.

Tenuto conto della specificità del contesto lavorativo, Venis adotta cautele particolari al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno degli uffici dell'amministrazione in capo a soggetti non autorizzati al trattamento dei dati, anche mediante la corretta configurazione dei sistemi di protocollo informatico.

9. PROCEDURA TRASMISSIONE/ RICEZIONE /GESTIONE SEGNALAZIONI

FASE 1 – ACCESSO E COMPILAZIONE

Il segnalante accede al sito internet aziendale www.venis.it all'interno del quale è sviluppato l'applicativo di gestione delle segnalazioni e compila la segnalazione.

FASE 2 – COMUNICAZIONE DELLE CREDENZIALI DI CONSULTAZIONE

Successivamente all'inoltro della segnalazione, il segnalante riceve dal sistema un codice identificativo univoco (all'indirizzo mail indicato in fase di compilazione della segnalazione) e una password (all'interno della pagina web a chiusura dell'iter di segnalazione) per la consultazione da utilizzare peri successivi accessi.

FASE 3 – INOLTRO AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I dati della segnalazione (unitamente ai vari documenti allegati) e scorporati dai dati identificativi del segnalante, vengono automaticamente inoltrati, per l'avvio tempestivo dell'istruttoria, al Responsabile della prevenzione della corruzione; il Responsabile riceverà una comunicazione via e-mail di avvenuta presentazione di una segnalazione, con il codice identificativo della stessa (senza ulteriori elementi di dettaglio). Il Responsabile ha a disposizione delle proprie credenziali di accesso al sito all'interno del quale è sviluppato l'applicativo, grazie ad esse può accedere ad una pagina di sintesi e da questa accedere alle informazioni di dettaglio delle varie segnalazioni ricevute. I dati identificativi del segnalante sono custoditi, in forma crittografata, e sono accessibili ai sensi della normativa solamente al Responsabile della Sicurezza Informatica individuato da Venis S.p.A..

FASE 4 – ITER DELLA SEGNALAZIONE

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, che eventualmente può avvalersi di un gruppo di lavoro ad hoc, prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l'adozione delle necessarie cautele, provvedendo alla definizione dell'istruttoria nei termini di legge.

I dati e i documenti oggetto delle segnalazioni vengono trattati a norma di legge e l'accesso agli atti, da parte dei soggetti autorizzati, è opportunamente regolamentato dalle politiche di sicurezza informatica di Venis S.p.A..

Si precisa che resta impregiudicato il diritto del lavoratore a ricorrere all' Autorità Giudiziaria competente.

FASE 5 – CONSULTAZIONE DA PARTE DEL SEGNALANTE

Il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo al sistema di gestione ed utilizzando il codice identificativo e la password ricevuti in fase di compilazione.

FASE 6 – PUBBLICAZIONE DATI DI SINTESI

Il Responsabile della prevenzione della corruzione si riserva di pubblicare, nella pagine "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale una sintesi del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità dei segnalanti.

10. ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in accordo alle previsioni ANAC, invia a tutto il personale della Società, con cadenza periodica, comunicazioni ed informative specifiche in cui sono illustrate le finalità dell'istituto del "whistleblowing".

Il Responsabile della prevenzione della corruzione rende conto nella Relazione Annuale di cui all'art. 1 comma 14 della Legge 190/2012, con modalità tali da garantire la riservatezza dei segnalanti, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà a pubblicare il presente regolamento sia sulla intranet aziendale sia sul sito internet aziendale www.venis.it nella seziona SOCIETA' TRASPARENTE/ ALTRI CONTENUTI/PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE/ WHISTLEBLOWING.

Il Responsabile della prevenzione e della corruzione può essere supportato dal suo Vice che custodisce copia della chiave.

11. ALTRI CANALI PER COMUNICARE LE SEGNALAZIONI

Con riferimento, ai «canali di comunicazione» l'ANAC ritiene che si debba fare riferimento esclusivamente ai soggetti previsti dalla legge come destinatari della segnalazione/denuncia (ANAC, RPCT, Autorità giudiziaria ordinaria o contabile).

ANAC ha predisposto a tal fine un modulo segnalazione rinvenibile anch'esso nella seziona SOCIETA' TRASPARENTE/ ALTRI CONTENUTI/PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE/ WHISTLEBLOWING di Venis.

12. WHISTLEBLOWING E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il fornitore della piattaforma per il whistleblowing deve sempre essere nominato quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016(GDPR).

il RPCT e il suo team devono sempre essere nominati autorizzati e debitamente istruiti in merito al trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 4, par. 10, 29, 32, §. 4 del Regolamento (UE) 679/2016e art. 2-quaterdeciesdel d.lgs. 196 del 2003).

Gli interessati (nello specifico il segnalante) devono ricevere idonea informativa ai sensi dell'art. 13 GDPR.

Il whisthleblowing deve essere inserito quale trattamento specifico all'interno del registro redatto ai sensi dell'art. 30 GDPR.

Le segnalazioni e gli allegati alla segnalazione devono essere sottratti al diritto di accesso e all'accesso civico generalizzato.

La piattaforma deve registrare e conservare in modo sicuro i log di accesso, mentre deve assolutamente essere evitato il tracciamento dei log del segnalante, anche nel caso in cui l'accesso sia mediato da un

firewall o da un proxy server. In tali casi si può fare ricorso alla tecnologia TOR che garantisce l'anonimizzazione delle informazioni relative al traffico dati e all'indirizzo IP.

Le informazioni devono essere scambiate attraverso protocolli sicuri (HTTPS).

Il titolare deve adottare ogni idonea misura di sicurezza ai sensi dell'art. 32 GDPR.

Le segnalazioni devono essere conservate per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per cui sono state trattate. La stessa ANAC, in assenza di un periodo di conservazione indicato dal legislatore o dal Garante privacy, ha individuato tale termine in 10 anni dal ricevimento della segnalazione, fatte salve differenti esigenze dovute all'instaurazione di un eventuale giudizio.

13. AVVICENDAMENTO DEL RPCT

In caso di avvicendamento del RPCT relativamente alle segnalazioni già ricevute, Venis prevede, secondo i principi di ragionevolezza e continuità dell'azione amministrativa, che necessariamente il nuovo RPCT abbia accesso alle segnalazioni ricevute anche dal RPCT precedente, soprattutto ove il procedimento sulla segnalazione non si sia ancora concluso. Il ruolo fondamentale nella gestione delle segnalazioni è infatti attribuito direttamente dalla legge al soggetto cui l'amministrazione conferisce l'incarico di RPCT.

Nel caso in cui il RPCT si avvalesse di un team o di un ufficio apposito, i componenti del team sono autorizzati ad accedere alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione.

È necessario, tuttavia, che tali soggetti siano precedentemente individuati e nominati, definendo le responsabilità in tutte le fasi del processo di gestione delle segnalazioni, con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza e di trattamento delle informazioni.

Nell'ambito dell'ufficio competente in materia di whistleblowing, spetta al RPCT l'assegnazione della competenza sulle singole segnalazioni ai componenti del team. L'assegnazione può anche essere revocata con provvedimento motivato